

COMUNE DI CAULONIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N. 09 del 05/05/2020

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Caulonia (RC) – Criteri e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L'anno duemilaventi , il giorno cinque del mese di maggio , alle ore 16,40, nella sede municipale del Comune di Caulonia (RC), si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caulonia, nominata con D.P.R. del 12/7/ 2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nella persona dei signori:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE		PRESENTE/ASSENTE
DR. CATERINA PAOLA ROMANÒ	PRESIDENTE	Si
DR. MASSIMILIANO PENSABENE	COMPONENTE	Si
DR. FILIPPO POSTORINO	COMPONENTE	Si

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il comune di Caulonia (RC) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.05.2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l'anno 2017;
- che con D.P.R. in data 12 luglio 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 20 di luglio 2018 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: Dott.ssa Caterina Paola Romanò, Dott. Massimiliano Pensabene e Dott. Filippo Postorino;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la C.S.L. in data 23 luglio 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Caulonia, così come da delibera n. 1 di pari data;

VISTO l'articolo 252, comma 2, del D.L.gs. 267/2000;

DATO ATTO che, con delibera n. 7 del 10.02.2020, questa Commissione ha formulato al Comune di Caulonia (RC) la proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.L.vo 267/2000 ed, in particolare:

- a) si è definita provvisoriamente la massa passiva;
- b) si è chiesto al Comune di Caulonia (RC), in caso di adesione alla procedura semplificata, di assicurare a questa Commissione le risorse necessarie alla liquidazione e pagamento dei debiti fino al momento rilevati e da assoggettare alla procedura di verifica della loro spettanza, ammissibilità per i quali è stato stimato un fabbisogno di € 5.622.251,83 necessari a coprire almeno il 50% dell'ammontare della massa passiva rilevata e l'importo calcolato al 100% dei crediti privilegiati, fermo restando le risorse che perverranno dalle procedure di riscossione dei residui attivi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 57 del 06.03.2020, la Giunta Comunale del Comune di Caulonia (RC) ha aderito alla proposta di procedura semplificata formalizzando l'impegno a reperire e a mettere a disposizione della Commissione le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata;

VISTI :

- l'art.258 del T.U.E.L., che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 - comma 2: *“l'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 (...)”*; comma 3: *“L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della*

transazione. A tale fine (...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";

- comma 4: *"l'O.S.L. accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";*
- comma 7: *"E' restituita all'Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";*

- il Titolo VIII, Capi II e III del T.U.E.L.;

- la Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001;

- il D.P.R. n.378 del 24-8-1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20.09.1993 e n. 28/97 FL del 14.11.1997;

DATO ATTO che la massa passiva è quella definita ai sensi dell'art. 254 comma 3 del T.U.E.L. e che ad essa si farà fronte con la massa attiva, definita dall'art.255 del T.U.E.L., anche sulla scorta degli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale nella sopra citata delibera di Giunta n. 57 del 06.03.2020;

DATO ATTO che i crediti riconducibili ai residui attivi e passivi per fondi a specifica destinazione (c.d. vincolati) sono oggetto di gestione separata e, pertanto, di trattazione e liquidazione nella misura in cui si realizza la relativa entrata, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale, e fermo restando l'esito favorevole dell'istruttoria dei competenti Uffici comunali ed attestazioni di cui all'art. 254 comma del T.U.E.L.;

RITENUTO di dover definire i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, di cui all'art. 258 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

A) I crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente verranno esitati sulla base del seguente ordine e criteri di seguito indicati:

1) ISTANZE DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA PERVENUTE ENTRO IL TERMINE:

1. a) i crediti privilegiati derivanti da prestazioni di lavoro dipendente in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze;

1. b) altri crediti privilegiati in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze;

1.c) altri crediti non muniti di privilegio in base:

- a) all'ordine di arrivo delle istanze,
- 2) **ISTANZE DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA PERVENUTE OLTRE IL TERMINE E DEBITI RILEVATI D'UFFICIO DAL COMUNE DI CAULONIA.**

Saranno trattati alla fine della istruttoria delle istanze di cui al precedente punto 1) secondo l'ordine cronologico seguente:

- 2.a) le istanze tardive secondo l'ordine del protocollo di arrivo;
- 2.b) i debiti rilevati d'ufficio saranno istruiti in base alla data di acquisizione da parte dell'O.S.L. dell'attestazione di cui all'art. 254, comma 4 del T.U.E.L., debitamente sottoscritta e completa in ogni sua parte;
- 3) **DEBITI FUORI BILANCIO IN ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA;**
- 4) **RESIDUI PASSIVI SENZA ISTANZA;**
- 5) **GLI EVENTUALI ULTERIORI CREDITI CHE DOVESSERO ESSERE MEDIO TEMPORE RILEVATI;**
- 6) **GLI EVENTUALI CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI CAULONIA NEI CONFRONTI DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA, CHE SARANNO TRATTATI PER ULTIMO;**

Per i crediti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) si applicheranno i criteri stabiliti al precedente punto 1.c). Resta salva, in ogni caso, la preventiva acquisizione di apposita certificazione degli Uffici attestante che il credito non è caduto in prescrizione alla data delle dichiarazione del dissesto e l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento.

Resta, altresì, salvo che, al fine di consentire a questo Organo di formulare ai creditori la proposta di transazione, pagamento ed estinzione del credito, dovrà essere stata resa ed acquisita, debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte dal responsabile del servizio competente, l'attestazione di cui all'art. 254, comma 4 del T.U.E.L..

B) Le procedure di pagamento e transattive di cui sopra si svolgeranno secondo quanto di seguito specificato:

- 1) I crediti privilegiati derivanti da prestazioni di lavoro dipendente la cui istruttoria sia definita e completa della relativa attestazione ai sensi dell'art. 254 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000, nella misura del 100%;
- 2) I crediti privilegiati, diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, e i crediti chirografari la cui istruttoria sia definita e completa della relativa attestazione ai sensi dell'art. 254 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 per cui sussistano i residui passivi e in base all'ordine cronologico delle insinuazioni, i debiti fuori bilancio e residui senza istanza in misura rapportata all'anzianità del credito stesso e limitatamente alla sorte capitale (esclusi quindi interesse e ogni altra partita

accessoria, come previsto dalla circolare F.L. n. 28/97), variabile, nell'arco prescrizioneale di 10 anni, dal 40% al 60%, secondo il seguente prospetto:

- 40% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2017/2016;
- 45% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2015/2014;
- 50% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2013/2012;
- 55% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2011/2010;
- 60% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2009 e precedenti;

- 3) Di precisare che, al fine della individuazione dell'esercizio finanziario di riferimento di cui al superiore punto 2), verrà assunta la data della fattura per tutte le prestazioni fatturate, mentre per i crediti non fatturati verrà preso a riferimento l'esercizio in cui l'obbligazione sorta è divenuta credito certo, liquido ed esigibile (es. determina di liquidazione ecc.). Nel caso in cui la determina di liquidazione è successiva all'anno 2017 il credito, ai fini dell'inserimento nella massa passiva, sarà considerato sorto nell'anno 2017.

Nel caso di debiti fuori bilancio, l'anno di riferimento sarà l'anno 2017 qualora non risulti fattura agli atti dell'O.S.L., ovvero l'anno di emissione della sentenza passata in giudicato;

- 4) Di specificare che sul credito definito in transazione verranno operate le compensazioni con i crediti vantati dal Comune di Caulonia per entrate di propria spettanza, previa apposita attestazione in tal senso resa dagli Uffici comunali;
- 5) Gli atti di transazione saranno preceduti da apposita delibera dell'O.S.L., nella quale verranno individuati, sia singolarmente che a gruppi di crediti, sulla base delle risorse disponibili, gli importi offerti secondo le percentuali di cui al superiore punto 2);
- 6) Ad avvenuta acquisizione dell'accettazione della transazione, si procederà mediante atto deliberativo alla liquidazione ed al pagamento del credito transatto nel termine di cui al comma 3 del citato art. 258 T.U.E.L., previe compensazioni di cui al superiore punto 4);
- 7) Sulle deliberazioni di cui ai punti 6 e 7 sarà acquisito preventivamente il visto del Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Caulonia al fine di garantire la corretta registrazione contabile ed evitare sovrapposizioni fra la contabilità dell'O.S.L. e quella ordinaria dell'Ente ed evitare possibili duplicazioni di pagamento;
- 8) All'esito dell'istruttoria l'O.S.L. invierà comunicazione di:
- A) preavviso di rigetto, *ex lege* 241/1990 e s.m.i., a tutti gli istanti per i quali il credito risulti non ammissibile totalmente, parzialmente o non di competenza dell'O.S.L., dando il termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni, al fine di evitare contenziosi.
I provvedimenti di diniego adottati per le istanze da escludere nella loro interezza saranno notificati immediatamente dopo la trattazione della singola istanza, trasmettendo nota raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata;
 - B) Provvedimento di ammissione, anche parziale, rappresentato dalla proposta di transazione che sarà adottata e/o notificata a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata solo se sussiste la copertura finanziaria per l'immediata soddisfazione del credito e ciò in ragione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 258 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- 9) Il creditore sarà chiamato a perfezionare la proposta transattiva entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della stessa, sottoscrivendo apposita “scrittura privata di transazione e rinuncia” e provvedendo a consegnarlo direttamente a questa Commissione o a trasmetterlo via P.E.C. o tramite raccomandata A.R.; a tal fine vale la data di protocollazione in entrata del Comune;
- 10) Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta acquisizione dell'accettazione della proposta transattiva, si procederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transatto e al relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore, le compensazioni e le eventuali cessioni di credito. A tal fine si procederà in ogni caso alla preventiva acquisizione anche di apposita certificazione/attestazione da parte dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Caulonia comprovante l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento;
- 11) Decorso infruttuosamente il termine dei 30 (trenta) giorni, di cui al precedente punto 10), si provvederà ad effettuare l'accantonamento finanziario in conformità dell'art. 258, comma 4 del T.U.E.L.;
- 12) Di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993, venga pubblicata a cura dell'Ufficio pubblicazioni del Comune di Caulonia, all'Albo pretorio *online* del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata agli atti ed avvisi dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- 13) Di disporre, altresì, che la presente deliberazione sia trasmessa, per conoscenza:
- Al Sindaco del Comune di Caulonia;
 - Al Segretario Generale del Comune di Caulonia;
 - Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Caulonia;
 - Ai Responsabili delle restanti Aree del Comune di Caulonia;
 - All'Organo di Revisione Contabile del Comune di Caulonia;
 - Al Sig. Prefetto di Reggio Calabria;
 - Al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale Risanamento Enti Dissestati di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti:

Il Presidente

F.to DR. MASSIMILIANO PENSABENE

F.to DR. CATERINA PAOLA ROMANO'

F.to DR FILIPPO POSTORINO

Prot. N° 5563

05 MAG 2020

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Data 05 MAG 2020

Il Messo Comunale

[Handwritten signature]

PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

CAULONIA, 05 MAG 2020



IL PRESIDENTE
Dr Caterina Paola Romanò

[Handwritten signature of Caterina Paola Romanò]